CASSA DI ASSISTENZA SANPAOLO IMI
PIAZZA SAN CARLO 156 – 10121 TORINO

Torino, 8 marzo 2010

Prot. n. 102

Agli iscritti e agli aderenti in quiescenza

Oggetto: riepilogo rimborsi anno 2009

Nell'imminenza delle scadenze fiscali connesse alle dichiarazioni dell'anno 2009, sono stati predisposti i riepiloghi relativi a quanto rimborsato dalla Cassa nell'anno di competenza 2009. Come di consueto il documento riporta, in capo a ciascun beneficiario, l'importo complessivamente rimborsato a fronte dei documenti di spesa sanitaria dettagliati, tra i quali restano esclusi quelli respinti perché non rimborsabili. Inoltre trovano eventuale separata evidenza le quote differite, erogate nel 2009 a seguito dell'approvazione del Bilancio, ma relative a titoli di spesa rimborsati nell'anno 2008.

Si rammenta che le contribuzioni versate alla "Cassa" dall'iscritto, per sé e per i familiari beneficiari indipendentemente dal carico fiscale, non concorrano alla formazione del reddito imponibile nel limite complessivo di € 3.615,20 previsto per l'anno 2009 dalle vigenti disposizioni di legge.

Si ricorda pertanto che, come per gli anni passati, qualora il trattamento pensionistico sia stato erogato da Intesa Sanpaolo S.p.A., sono già state operate, dal sostituto d'imposta, le relative deduzioni in sede di ritenuta IRPEF (nel senso di non concorrenza delle quote contributive alla formazione del reddito). Ove il trattamento pensionistico sia erogato, invece, da altro Ente la deduzione va effettuata in sede di dichiarazione dei redditi 2009 utilizzando l'apposita certificazione contributiva separatamente trasmessa agli interessati.

In relazione a quanto sopra, nel fare comunque ogni più ampio rinvio alla vigente normativa fiscale, si evidenzia che, in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2009:

- **rimangono detraibili/deducibili esclusivamente le spese sanitarie <u>sostenute nell'anno 2009</u>, sia dall'iscritto che da ciascun familiare (indipendentemente dal carico fiscale), non rimborsate dalla "Cassa",** quali: franchigie, oneri eccedenti i massimali o comunque non rimborsabili, "quote differite 2009". L'erogazione di dette quote differite

è infatti subordinata all'approvazione del Bilancio, entro il mese di giugno 2010, previo accertamento delle effettive disponibilità, sulla base del risultato d'esercizio;

- **gli importi eventualmente non rimborsati dalla "Cassa" (**franchigie, oneri eccedenti i massimali o comunque non rimborsabili)**, ma riferiti a spese sostenute nell'anno precedente (2008), non sono più detraibili/deducibili ancorché i relativi documenti di spesa siano eventualmente ricompresi nel documento riepilogativo 2009**.

Si evidenzia inoltre che, qualora sia stata operata, nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2008, la detrazione di spese relative a fatture parzialmente o totalmente non rimborsate nell'anno medesimo, l'eventuale successivo rimborso (nell'anno 2009), è soggetto a tassazione. Sull'argomento si segnala in particolare che l'ammontare complessivo delle quote differite dei rimborsi 2008 - avvenuto nel 2009 con valuta fissa 23 giugno 2009 - è rilevabile dalla certificazione riepilogativa con riferimento ai documenti di spesa che, nella certificazione medesima, sono evidenziati con la dicitura "*quota differita*", nel campo "*Note*".

L'importo in questione, a compensazione della detrazione fruita in termini di riduzione di imposta, deve essere riportato, nella corrente dichiarazione tra i redditi a tassazione separata.

Il documento riepilogativo, per tutto il nucleo beneficiario, sarà reso disponibile a breve e potrà essere stampato accedendo all'"Area iscritto" del sito internet della Cassa all'indirizzo: www.cassaassistenzasanpaoloimi.it. E' comunque prevista la trasmissione del consueto documento cartaceo al domicilio di ciascun interessato.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Franco Toso)